

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (art. 23)

Bollettino Ufficiale n. 59 del 5.9.1991

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

(Omissis)

TITOLO IV

AREE PUBBLICHE

Art. 23

Diritti di uso civico

1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l' esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell' Assessore regionale all'Agricoltura.

(Omissis)